

Codice A1816A

D.D. 2 maggio 2018, n. 1200

**CNTG734 - Concessione breve per la rimozione di piante divelte su area appartenente al demanio idrico in sinistra idrografica del Fiume Stura in comune di Centallo (CN).  
Richiedente: Galfre' Andrea.**

PREMESSO:

- che in data 12/03/2018 con nota protocollata al n. 11789/A1816A, il Sig. Galfrè Andrea, ha presentato una richiesta di concessione breve per l'autorizzazione alla rimozione di piante divelte su un'area demaniale sita in sinistra idrografica del Fiume Stura in Comune di Centallo (CN);
- che all'istanza sono allegati gli elaborati grafici nei quali è evidenziata la zona interessata dall'intervento e la Relazione Forestale a firma della Dott.ssa forestale Gloria Roattino;
- che in data 29/03/2018 con nota prot. n. 15300/A1816A è stato trasmesso al Comune di Centallo l'avviso per la pubblicazione di legge c/o l'Albo Pretorio comunale come previsto dall'art. 8 del D.P.G.R n. 14/R e s.m.i;

CONSIDERATO:

- che l'esito di avvenuta pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune di Centallo dal 31/03/2018 al 15/04/2018, pervenuta in data 18/04/2018 ed acquisita al n.18310/A1816 di protocollo, non ha dato luogo ad osservazioni od opposizioni di sorta;
- che a seguito di sopralluogo, è stata accertata, all'interno dell'area demaniale sita in sponda sinistra del fiume Stura, a valle della Cascina Trunassa e immediatamente a monte del ponte di collegamento tra i Comuni di Castelletto Stura e Centallo, la presenza di piante divelte, schiantate e marcescenti così come indicato nella relazione forestale;
- che gli interventi dovranno essere tassativamente limitati alla rimozione delle sole piante divelte, presenti nell'area demaniale frontistante i mappali 52, 109, 110 e 51 del foglio 53 e i mappali n. 43 e 42 del foglio 54 del Comune di Centallo, che possono essere esposte alla fluitazione in caso di piena (art. 37 bis del vigente Regolamento Forestale);
- che l'area ricade nella fascia fluviale B del Fiume Stura;
- che la concessione è **esente da canone** in quanto l'area ricade nell'**area contigua** Gesso e Stura ed è finalizzata alla manutenzione dell'area demaniale con recupero ambientale;
- che occorre assicurare il mantenimento e la ripresa della vegetazione spontanea al fine di garantire tutte le funzionalità ambientali previste dall'art. 115 del D.lgs 115/2006 e s.m.i.;
- che in relazione alla vigente tabella dei canoni di concessione per l'utilizzo delle pertinenze di demanio idrico, trattandosi di intervento di manutenzione in aree di asservimento idraulico, e/o di alveo attivo, il valore delle piante interessate dall'esecuzione degli interventi è **da intendersi nullo**;

IL DIRIGENTE

- Visto il T.U. sulle opere idrauliche approvato con R.D. n. 523/1904;

- Visto l'art.29 delle Norme di Attuazione del PAI;
- Visti gli artt. 86 e 89 del D.Lgs. n. 112/1998;
- Visto l'art.59 della L.R. n. 44/2000;
- Vista la D.G.R. n. 24-24228 del 24/3/98;
- Vista la D.G.R. n. 31-4182 del 22/10/2001;
- Vista la L.R. n. 12/2004 e s.m.i;
- Visto il D.P.G.R. n. 14/R del 06.12.2004 e s.m.i;
- Visto l'art. n. 17 della L.R. n. 23/2008;
- Vista la L.R. n. 4 del 10.02.2009;
- Visto l'art. 23 della L.R. n. 5 del 05.05. 2012;
- Visto il D.P.G.R. n. 8/R del 20.09.2011 e s.m.i.;

*determina*

- di autorizzare il Sig. Galfrè Andrea, ad eseguire gli interventi di rimozione di piante divelte su un'area demaniale sita in sinistra idrografica del Fiume Stura in Comune di Centallo (CN), individuata negli elaborati grafici allegati all'istanza ed in copia alla presente e delle seguenti ulteriori prescrizioni e condizioni:

- la rimozione potrà essere effettuata esclusivamente sull'area demaniale antistante i mappali n. 52, 109, 110 e 51 del foglio 53 e i mappali n. 43 e 42 del foglio 54 del Comune di Centallo e dovrà essere limitata alle piante divelte, schiantate e marcescenti nonché allo pulizia dell'area da materiale estraneo (rifiuti);

- resta vietata in ogni caso ogni forma di taglio delle piante in piedi;

- durante l'esecuzione della rimozione il materiale di risulta (rami, frasche ecc) dovrà essere allontanato dall'area e opportunamente smaltito anche con operazioni di cippatura in loco;

- i lavori dovranno essere eseguiti in modo da non danneggiare proprietà pubbliche e private e da non ledere i diritti altrui. Il Sig.Galfrè Andrea sarà pertanto ritenuto responsabile di qualsiasi danno che possa derivare a causa dei lavori effettuati e degli operai e dei mezzi d'opera usati; sarà inoltre tenuto ad eseguire, a proprie cura e spese, tutti i lavori che si rendessero comunque necessari per ripristinare lo stato dei luoghi;

- non si potrà alterare in alcun modo l'area demaniale o le opere presenti su di essa con sradicamenti delle ceppaie o movimento di terreno, compresa la formazione di accessi permanenti all'alveo; tutte le pertinenze demaniali interessate dalla manutenzione con rimozione delle piante in esame dovranno essere ripristinate al termine dei lavori. Si ricorda inoltre che è tassativamente vietato, pena l'attivazione delle procedure di diffida e segnalazione all'Autorità Giudiziaria, l'uso della fascia di rispetto ex art. 96 lettera f) di m. 4,00, misurati dal ciglio superiore di sponda, per piantagioni e movimento del terreno;

- Il Committente dei lavori dovrà provvedere a comunicare a questo Settore e alla Stazione Carabinieri Forestali di Cuneo le date di inizio e ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza tra quanto previsto e quanto realizzato; ad avvenuta ultimazione il Committente dovrà inviare dichiarazione del Progettista attestante che i lavori sono stati eseguiti conformemente al progetto approvato e alle prescrizioni e condizioni contenute nel presente provvedimento;

- la presente autorizzazione **ha validità di anni 1 (uno)** attenendosi comunque a quanto dettato dal D.P.G.R. n. 8/R/2011 e s.m.i.

Con la presente si autorizza l'occupazione temporanea del suolo demaniale interessato dai lavori.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso, entro il termine di 60 giorni, innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure al Tribunale Regionale delle Acque secondo le rispettive competenze.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

IL DIRIGENTE DI SETTORE  
Dott. For. Elio PULZONI